REGOLAMENTO (CE) N. 1884/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1995

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 [4], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare [5] prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio [6];

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, le restituzioni applicabili nel mese di agosto 1995 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1995.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.
[3] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[4] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.
[5] GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.
[6] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1995, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	0,00
1001 90 99 000	10,00
1002 00 00 000	20,00
1003 00 90 000	35,00
1004 00 00 400	30,00
1005 90 00 000	35,00
1006 20 92 000	259,20
1006 20 94 000	259,00
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	324,00
1006 30 92 900	324,00
1006 30 94 100	324,00
1006 30 94 900	324,00
1006 30 96 100	324,00
1006 30 96 900	324,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	35,00
1101 00 15 100	15,00
1101 00 15 130	15,00
1102 20 10 200	105,01
1102 20 10 400	90,01
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	52,01
1103 11 10 200	0,00
1103 11 90 200	0,00
1103 13 10 100	135,02
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	74,50
1104 21 50 100	69,34

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.